

REGOLAMENTO (CE) N. 1735/94 DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 1994

concernente la cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1763/92 relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 C del trattato (1),

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94 (2) stabilisce un programma di cooperazione finanziaria e tecnica a favore dei territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza, denominati in appresso « territori occupati »;

considerando che al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale durevole dei territori occupati è opportuno, tenuto conto delle considerevoli necessità determinate dalla recente evoluzione del processo di pace in Medio Oriente, completare tale programma con altre forme d'azione, vale a dire quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (3);

considerando che è opportuno a tal fine estendere ai territori occupati il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1763/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1763/92 è aggiunta la frase seguente:

« Si applica anche ai territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza denominati "territori occupati". »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994). Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 89). Decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.